

INFRAZIONI

Come riscattare l'auto dal sequestro amministrativo

La mia auto è stata sequestrata dal prefetto perché chi guidava la mia auto è stato fermato dal Carabinieri. L'auto era senza assicurazione.

Siccome io vivo in Svizzera (da 50 anni) ne sono venuto a conoscenza a fatto compiuto, solo che la multa è raddoppiata. Chi guidava l'auto è nullamente e disoccupato, l'auto non ha nessun valore, è da rottamare, ma se non pago la multa mi hanno detto che viene messa sulla cartella esattoriale.

L'auto adesso si trova presso il deposito autorizzato. Cosa devo fare?

Stante la Sua richiesta ed alla luce delle informazioni fornite, si può indicare quanto segue.

L'articolo 193, "Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile" del codice della Strada statuisce al comma 4 che "in questi casi si applica l'art. 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall'organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore.

Quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno 6 mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo dell'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto.

Quando nei termini previ-

sti non è stato proposto e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto.

Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 203, comma 3, e il veicolo confiscato ai sensi dell'art. 203.

Difatti la medesima norma, al comma 2, prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 798,00 ad € 1.194,00 che, tuttavia, è ridotta al 1/4 qualora sussistano determinate ipotesi previste dal comma 3.

Alla luce di quanto detto, sembra che la Sua posizione si trovi già in una fase avanzata, considerato che il verbale non è mai stato impugnato e, dunque, il competente organo prefettizio, allo stato, è legittimato ad agire esecutivamente.

Si consideri, tuttavia, che gli atti precedenti avrebbero dovuto essere a Lei notificati nella Sua qualità di proprietario e, quindi, di responsabile solidale.

Ciò nonostante, ammettendo che i suddetti atti prodotti Le siano stati notificati (a nulla rileva la circostanza per cui Lei è residente in

Svizzera), alla luce degli elementi da Lei forniti, non ci sarebbero stati gli elementi sostanziali per provare ad avanzare eventuali opposizioni.

Allo stato, pertanto, se effettivamente alla base v'è un verbale scaduto e non pagato, ad esso seguita la formazione di un ruolo a carico del conducente e del proprietario con la conseguente possibile emissione di una cartella di pagamento.

È possibile che contattando l'organo accertatore e provvedendo al pagamento della sanzione (fermo restando la responsabilità solidale dell'autore della trasgressione e, quindi, la possibilità di agire nei suoi confronti per recuperare quanto pagato), si possa evitare l'emissione di una cartella di pagamento a Suo carico.

Ciò dovrà meglio essere rilevato sulla considerazione dei tempi di emissione dei vari documenti ed eventuali notificazioni, motivo per cui, al fine di una migliore definizione della questione è necessario entrare in possesso di ulteriori e maggiormente dettagliate informazioni.

Dott. Francesco Campobasso
Loconte & Partners
Studio Legale e Tributario

AFFITTI / 1

Come recedere da una locazione commerciale

Mia moglie ha un negozio che vorrebbe chiudere. Ha mandato la richiesta di recesso anticipato dal contratto indicando che il negozio sarebbe tornato a disposizione della proprietaria dopo 6 mesi dalla ricezione della raccomandata r.r. Però la nostra commercialista ci ha appena detto che la legge prevede che la disdetta venga mandata 6 mesi prima della data in cui è stato firmato il contratto, nel nostro caso 6 mesi prima del 1° dicembre 2012: se la proprietaria non riuscisse ad affittare il negozio entro il 1° dicembre 2012, dovremmo pagare noi fino ad allora. C'è una scappatoia?

Il contratto di locazione ad uso commerciale è soggetto a rinnovo tacito alla scadenza secondo quanto previsto dalla normativa, il locatore deve inviare disdetta 12 mesi prima della scadenza. Il conduttore, se il contratto lo consente, deve inviare disdetta 6 mesi prima. Diversamente può sempre recedere, per gravi motivi, dando disdetta 6 mesi prima a mezzo lettera raccomandata specificando i gravi motivi. Pertanto per recedere liberamente, in mancanza di gravi motivi, è necessario prendere visione del contratto sottoscritto e della tempistica in esso contenuta.

Dott. Roberto Fedegari
Studio Fedegari

AFFITTI / 2

Quante regole su cauzioni e fidejussioni

Quando come cauzione viene registrata una fidejussione equivalente a sei mensilità la fidejussione può essere revocata senza che il contratto decada per richiesta illegittima?

Occorre verificare i dettagli del contratto di fidejussione (la "fidejussione" è una garanzia personale prestata da un soggetto, chiamato fideiussore, ad un creditore in favore di un debitore. Nel contratto di fidejussione, il fideiussore è obbligato ad assolvere l'impegno del debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo). Normalmente viene richiesto l'assenso del locatore per la risoluzione anticipata della fidejussione: se il locatore presta il consenso ovviamente il contratto di locazione prosegue regolarmente. Se invece la fidejussione viene revocata senza l'assenso del locatore, questo potrà richiedere la ricostituzione del deposito cauzionale e, in caso di mancato adempimento da parte del conduttore, potrà richiedere la risoluzione del contratto di locazione.

Avv. Vanda Cappelletti
Studio Cappelletti

In collaborazione con
Professionisti.it
www.professionisti.it - Numero Verde 800 901 335
Email: info@professionisti.it

FORMAZIONE

Come funziona e quanto serve il coaching

Ho sentito parlare del coaching, ma non so cos'è e come può essere utile ad una persona.

Il coach è un allenatore che non insegna, non corregge, non consiglia, ma fa emergere le competenze e le potenzialità presenti in ciascun individuo, generando consapevolezza, senso di responsabilità e fiducia in se stessi. Il coach può essere visto come un "allievo" del suo cliente, un professionista che fa in modo che il cliente stesso sia in grado di trovare in sé le risorse per raggiungere gli obiettivi che si prefigge. Il coach allena le competenze già esistenti nelle persone, aiutandole a limitare l'incidenza dei punti deboli e potenziando l'utilità dei punti forti. Questa figura può essere utile per superare un momento di stanchezza motivazionale, per definire meglio i propri obiettivi personali, per aumentare la qualità delle proprie prestazioni personali, professionali o sportive, per costruirsi una migliore autostima, per incrementare la concretezza nel perseguire i propri risultati, per aumentare la consapevolezza su se stessi e la propria situazione di vita.

Dott. Damiano Frasson
Gruppo - Formazione
Consulenza Coaching